



STATUTO DELLE FEDERAZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Art. 1

(Federazione regionale dei Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati)

1. Per iniziativa del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che ne detiene la denominazione, in ogni Regione è costituita la Federazione regionale dei Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
2. Compongono di diritto la Federazione i Collegi locali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati con sede legale ovvero operativa nella Regione interessata.
3. Compongono inoltre la Federazione le associazioni, gli enti, le società che operano in collaborazione od in favore della categoria professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ovvero sono stabilmente collegati ad essa, riconosciute tali dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
4. Nelle Regioni con meno di due Collegi locali ovvero meno di tre soggetti che compongono la Federazione è consentito il raggruppamento con i Collegi di una sola delle Regioni confinanti, costituendo una Federazione interregionale con sede di norma nella Regione con il maggior numero di Collegi. Il raggruppamento deve essere autorizzato dal Collegio Nazionale.
5. Le Federazioni non sostituiscono il ruolo, la funzione e l'autonomia istituzionale dei soggetti che la compongono.

Art. 2

(Organi della Federazione)

1. Sono Organi della Federazione: l'Assemblea, il Consiglio ed il Presidente.
2. L'Assemblea è composta dai componenti dei Consigli dei Collegi che fanno parte della Federazione nonché fino a quattro delegati per ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1. I primi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di componente il Consiglio del Collegio e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica; i secondi restano in carica fino a revoca da parte di chi li ha delegati.
3. Il Consiglio è composto dai Presidenti dei Collegi che fanno parte della Federazione nonché da un delegato di ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1. I primi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di Presidente del Collegio locale e vengono automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico; i secondi restano in carica fino a revoca da parte di chi li ha delegati.
4. I Presidenti dei Collegi locali componenti di diritto il Consiglio della Federazione possono farsi sostituire, anche permanente, tramite delega da rendersi di norma ad un consigliere o revisore dei conti del Collegio locale di appartenenza.



5. Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente ed un Segretario, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente viene di norma scelto fra i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1.
6. I componenti il Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati partecipano alle riunioni degli Organi della Federazione, senza diritto di voto, secondo le modalità indicate dallo stesso Collegio Nazionale.

Art. 3

(Funzioni della Federazione)

1. La Federazione regionale dei Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha le seguenti funzioni:
 - a) promuove e valorizza la figura professionale dell'Agrotecnico e dell'Agrotecnico laureato nel territorio di competenza;
 - b) coordina, in diretta collaborazione con il Collegio Nazionale, l'attività dei Collegi locali, anche promuovendo esperienze innovative di gestione collettiva delle attività e formulando indirizzi non vincolanti;
 - c) svolge attività di raccordo fra i Collegi locali e le altre strutture che operano in collegamento con la categoria rappresentata, anche formulando proposte non vincolanti;
 - d) su delega dei Collegi locali che la compongono, li rappresenta nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della Regione, nei confronti dei quali è interlocutore per i problemi generali della categoria e per le questioni relative all'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
 - e) su delega dei Collegi locali ovvero di altri soggetti che la compongono, per loro conto assume iniziative, presso qualsiasi organismo a livello regionale, su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
 - f) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;
 - g) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti nell'Albo, sia direttamente che attraverso organi di stampa;
 - h) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti nell'Albo, sia direttamente che in collaborazione con altri soggetti;
 - i) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione;
 - l) ha facoltà di proposta nei confronti del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Art. 4

(Assemblea)

1. E' di competenza dell'Assemblea della Federazione regionale dei Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati:



- a) determinare le direttive generali per l'attività della Federazione;
 - b) approvare il rendiconto consuntivo e, quando previsto, il bilancio preventivo;
 - c) svolgere ogni altro compito attribuito dal Collegio Nazionale e dal Consiglio della Federazione.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato con dieci giorni di preavviso, ridotti a cinque nei casi di urgenza, a mezzo di pec, e-mail semplice, fax o lettera. Il Collegio Nazionale può determinare particolari modalità di convocazione.
 3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio nonché ogni qualvolta ritenuto utile dal Presidente o dal Consiglio ovvero quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione negli argomenti da porre all'ordine del giorno, un numero di componenti l'Assemblea non inferiore a un terzo; in tale ultimo caso il Presidente provvede alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
 4. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
 5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi; ogni componente dispone di un voto e non è ammesso voto per delega.

Art. 5 (Consiglio)

1. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:
 - a) elegge nel suo seno il Presidente;
 - b) determina la misura annuale dei contributi a carico dei Collegi e i criteri di riparto, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 8;
 - c) predispone il bilancio consuntivo e, quando previsto, quello preventivo da sottoporre all'Assemblea;
 - d) delibera sull'organizzazione della Federazione, realizza le decisioni assunte dall'Assemblea ed esegue le attività direttamente affidate dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere inviato con sette giorni di anticipo, ridotti a tre nei casi di urgenza, tramite pec, fax od e-mail da indirizzare alla casella di posta elettronica od al fax indicato da ciascun componente il Consiglio; nel caso di mancata indicazione l'avviso è trasmesso con lettera alla residenza conosciuta del Consigliere.
3. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno nonché quando ritenuto opportuno dal Presidente ovvero se richiesto da 1/3 dei suoi componenti i quali, in tal caso, indicano anche gli argomenti che sono da iscrivere all'ordine del giorno.



4. Le riunioni del Consiglio della Federazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

Art. 6
(Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione; convoca il Consiglio e l'Assemblea ogni qualvolta dovuto o ritenuto opportuno; presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea.
2. Nei casi di convocazione del Consiglio e dell'Assemblea su richiesta di un numero qualificato dei componenti il Presidente vi provvede entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 7
(Riunioni degli Organi)

1. Salvo i casi di riunione degli Organi della Federazione su richiesta di un numero qualificato dei suoi componenti, il Presidente redige l'ordine del giorno e ne cura l'invio nei termini. Se vi sono ragioni di urgenza, il Presidente le indica.
2. Copia della lettera di convocazione deve essere inviata per conoscenza al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati - Segreteria delle Federazioni.
3. Di ogni riunione, nel termine di giorni trenta, deve essere redatto processo verbale; nel medesimo termine copia di esso deve essere inviato al Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati - Segreteria delle Federazioni.
4. Il verbale deve aprirsi con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di svolgimento dell'adunanza, seguito dall'elencazione dei presenti, distinti secondo la struttura di provenienza e se con diritto di voto e fra coloro che vi assistono in ragione di incarichi ricevuti o come invitati senza diritto di voto.
5. Il processo verbale di una riunione viene di norma approvato nel corso della riunione immediatamente seguente.
6. Le decisioni sono assunte di norma con voto palese a maggioranza semplice; il voto segreto può essere richiesto nel caso la decisione riguardi persone.

Art. 8
(Ripartizione delle spese)



1. Le spese di funzionamento della Federazione sono di norma ripartite al 20% per ciascun Collegio che vi partecipa ed al restante 80% in relazione al numero degli iscritti dei Collegi partecipanti, fermo restando la facoltà dell'Assemblea di disporre diversamente.
2. Le spese di realizzazione di specifiche iniziative possono essere ripartite secondo quanto al comma precedente ovvero in altro modo definito dal Consiglio o dall'Assemblea, secondo competenza.
3. Qualora uno dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1 contribuisca alle spese della Federazione, le modalità di riparto indicate al comma 1 del presente articolo ovvero quelle diverse determinate dall'Assemblea si applicano sulle somme residue.

Art. 9

(Segreteria nazionale delle Federazioni)

1. La Segreteria nazionale ha sede presso il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; svolge compiti di coordinamento nell'attività delle Federazioni.
2. Presso la Segreteria nazionale è conservata copia dell'elenco dei componenti delle Federazioni, delle convocazioni e dei processi verbali delle adunanze e di ogni altro atto connesso al loro funzionamento.
3. E' compito della Segreteria nazionale trasmettere alle Federazioni gli atti e documenti ritenuti di loro competenza od interesse.
4. La vigilanza sulle Federazioni è affidata al Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che assume anche i provvedimenti di cui all'art. 10.

Art. 10

(Sanzioni)

1. Le Federazioni possono essere commissariate o sciolte per i seguenti motivi:
 - a) per inosservanza dell'obbligo di riunione degli Organi;
 - b) per reiterata inosservanza degli obblighi relativi alla modalità di convocazione, di redazione del processo verbale ovvero di comunicazione dei propri atti;
 - c) per altri gravi motivi.
2. I provvedimenti sanzionatori sono adottati dal Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e comunicati agli interessati con le stesse modalità di convocazione dell'Assemblea.

Art. 11

(Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati)



1. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati riconosce alle Federazioni un ruolo privilegiato di interlocuzione, in quanto strumenti operativi della categoria.
2. Il Presidente del Collegio Nazionale ha il potere di convocare gli Organi delle Federazioni quando lo ritenga opportuno e di adottare le sanzioni di cui all'art. 10 quando ne ricorrano le condizioni.
3. Il Collegio Nazionale può concedere contributi alle Federazioni per la realizzazione di specifiche iniziative di interesse collettivo.
4. Compete al Collegio Nazionale qualunque modifica al presente Statuto.

Art. 12
(*Simbolo*)

1. Le Federazioni adottano un simbolo unico, stabilito dal Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati; nelle more di tale determinazione le Federazioni sono autorizzate ad utilizzare gli eventuali simboli attualmente in uso.

Art. 13
(*Norma transitoria*)

1. Il periodo triennale di presidenza, di cui all'art. 6, comma 3, si applica successivamente alla compiuta scadenza delle attuali presidenze.
2. Il presente Statuto sostituisce ad ogni effetto quello precedente a partire dal 30 marzo 2011. Entro detto termine, e comunque non oltre il 31 maggio 2011, i Presidenti delle "Consulte" provvedono ad adottare tutti i necessari provvedimenti per la sostituzione dei timbri, della carta intestata, delle intestazioni fiscali, bancarie e di ogni altro tipo, conformandole al presente Statuto.
3. Le Federazioni possono proporre al Collegio Nazionale modifiche ed integrazioni ai propri Statuti, che entreranno in vigore solo dopo la formale approvazione del Collegio Nazionale stesso.

Roma, 20 febbraio 2011